COS'È LA MARCATURA "CE" DI UN CANCELLO?

La marcatura CE è essenzialmente una garanzia di SICUREZZA. Qualsiasi prodotto venga venduto all'interno del mercato europeo deve rientrare in normative specifiche.

Nel caso di aperture che, in fase di movimento, potrebbero causare danno a cose o persone, anche per i cancelli, la Comunità Europea ha stabilito dei parametri di costruzione e funzionamento al fine di garantire la SICUREZZA di coloro che vivono e si muovono attorno a tale oggetto.

CAMBIA IL MODO DI PENSARE!

Ogni anno si registrano molti incidenti causati da cancelli "non sicuri". Le cause principali si riassumono in una cattiva costruzione o assemblaggio e nella mancata manutenzione negli anni.

Questo vale sia per prodotti di vecchia che di recente produzione.

CHI PUÒ MARCARE CE UN CANCELLO?

In Italia come in Europa sono presenti enti incaricati a valutare, per ogni prodotto, il percorso di messa a norma. Non tutti conoscono i rischi connessi all'installazione di cancelli non marcati CE.

Ad oggi, la quasi totalità dei produttori, non è in grado di marcare realmente i propri manufatti.

LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA!

Guidereste la vostra auto senza patente? In tema cancelli, dal 1º maggio 2005, la Comunità Europea ha emanato una serie di norme che "obbligano" alla costruzione in sicurezza e relativo piano di manutenzioni programmate.

MARCATURA CE = SICUREZZA

Per chi ne vuole sapere di più...

Tale normativa, che si estende in altre 19 norme, permette di avere un sistema di riferimento unico a livello europeo, fissando e giustificando i criteri di realizzazione del prodotto e la responsabilità dell'installatore e dell'acquirente. Pertanto, ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione, è vietata l'installazione di prodotti non certificati.

La violazione di tale requisito è punita con l'eventuale sequestro del bene a cui vanno aggiunte le sanzioni di tipo economico, civili e penali richiamate nei relativi codici e/o nel recente codice di consumo. Inoltre nel caso di beni autocostruiti, il produttore deve essere abilitato alla marcare CE il prodotto e non solo l'installazione. Tale procedura può essere svolta solo da pesonale riconosciuto ed abilitato.

I prodotti che risultano non muniti del marchio di conformità, o dell'attestato di conformità, o dell'etichettatura all'uopo prevista, devono essere ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici (art. 11.3 DPR 246/893). Chiunque immetta nel mercato, commercializzi, distribuisca ed installi apparecchi sprovvisti della marcatura e/o della dichiarazione di conformità e/o comunque della prescritta documentazione è soggetto, per ogni violazione, a sanzione amministrativa che va da 2.000,00 Euro a 120.000,00 Euro (art. Dlgd 194/07).

La fornitura e/o l'installazione di prodotti non conformi alle disposizioni normative in tema di marchio e/o di sicurezza dei prodotti determina, a seconda dei casi, la nullità del contratto o una grave violazione del medesimo, e legittima l'acquirente a respingere il prodotto, a rifiutare il pagamento del prezzo, a richiedere il risarcimento dei correlativi danni.